

Comune di

BARENGO

Provincia di Novara

Verbale n. 9/2024

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2024 avente ad oggetto “Tributo comunale sui rifiuti (TARI) – Approvazione Piano finanziario per il 2024/2025”

L'anno 2024 addì 16 del mese di Aprile, il sottoscritto Dott. Marco Brina in qualità di Revisore dei Conti,

premessso

che l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm., prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

che il comma 651 dell'art.1 della Legge 147/2013 dispone che il Comune, nella commisurazione delle tariffe della TARI, tiene conto dei criteri stabili dal Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

che con successiva deliberazione n. 363/2021, Arera ha approvato il nuovo metodo tariffario mtr-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del Pef;

che il nuovo metodo mtr-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani; Verificato che l'mtr-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare

gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

che per l'elaborazione del Pef pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
- Visto Il D.Lgs. n. 118/2011
- Visto lo Statuto Comunale
- Visto pertanto il PEF 2022/2025 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022;
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 27.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- Visto il Regolamento comunale per la disciplina della TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.11.2022;
- Visto il Piano Economico Finanziario Regolato per il biennio 2024/2025 trasmesso dal Consorzio Area Vasta Basso Novarese, costituito dal PEF 2024/2025 (Allegato 1) e Relazione di accompagnamento (Allegato 2), nel quale vengono esposti i seguenti costi da coprire con entrata tariffaria:

Anno 2024: € 136.548

Anno 2025: € 139.462

Dato atto che l'entrata tariffaria, al netto delle detrazioni comunali (agevolazioni) costituente la base per il calcolo delle tariffe per l'anno 2024, risulta così definita:

Quota variabile: € 89.271

Quota fissa: € 47.277

Totale: € 136.548

Dato atto che l'entrata tariffaria, al netto delle detrazioni comunali (agevolazioni) costituente la base per il calcolo delle tariffe per l'anno 2025, risulta così definita:

Quota variabile: € 85.628

Quota fissa: € 53.834

Totale: € 139.462

Precisato che:

- il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale approva, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

- l'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- il comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013 stabilisce che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori provandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Dato atto

- che il Comune di Barengo fa parte del Consorzio Area Vasta Basso Novarese;
- che i Consorzi obbligatori piemontesi ex L.R. 24/2002 si configurano come EGATO e si occupano pertanto della redazione del PEF, definizione dei parametri e dei criteri, validazione dei dati; restano di competenza comunale l'approvazione del PEF, la definizione ed approvazione delle tariffe per gli utenti;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2024-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Verificato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Richiamato l'art. 10 del Regolamento comunale che disciplina la TARI, il quale testualmente recita: "1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi. 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. I

coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.”

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Responsabile dell'Ufficio finanziario in data 15/04/2024;

Tutto quanto in premessa e per quanto di competenza,

Esprime

per quanto di sua competenza, parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale presentatagli in data 15/04/2024, avente per oggetto “Tributo comunale sui rifiuti (TARI) – Approvazione Piano finanziario per il 2024/2025”, che dovrà essere sottoposta all'esame dello stesso Consiglio Comunale nella seduta del 20/04/2024, invitando successivamente il Comune a trasmettere quanto prima lo stesso Piano Economico Finanziario per gli anni 2024/2025 ed i documenti allegati al Consorzio Area Vasta Basso Novarese.

Barengo 16/04/2024

Il Revisore dei conti

